



COMUNE DI MOZZO

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.	3
CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO	3
Art. 2 - Competenza.	3
Art. 3 - I soggetti interessati.	3
Art. 4 - L'oggetto dell'accertamento con adesione.	3
Art. 5 - Gli atti concordabili.	4
Art. 6 - Attivazione del procedimento di definizione.	4
CAPO III - NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE	4
Art. 7 - L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio.	4
Art. 8 - L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente.	5
Art. 9 - Invito a comparire per definire l'accertamento	6
Art. 10 - Il contraddittorio.	6
Art. 11 - La conclusione del procedimento.	6
Art. 12 - Il perfezionamento dell'adesione.	6
Art. 13 - La rateazione dell'importo.	7
Art. 14 - La comunicazione del contribuente.	7
Art. 15 - Gli effetti dell'adesione.	7
Art. 16 - Le sanzioni applicabili.	8
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	8
Art. 17 - Decorrenza e validità.	8
Art. 18 - Norme transitorie.	8
Art. 19 - Avvertenze.	9

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione, disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e ha come obiettivo la semplificazione e la razionalizzazione del procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il potenziamento dell'attività di controllo sostanziale dell'ente e la riduzione del contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.
2. Tale procedimento non è obbligatorio né per l'ente né per il contribuente, ognuno dei quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 2 – Competenza

1. Competente alla definizione è il funzionario responsabile del servizio tributi preposto alla funzione di accertamento o comunque dall'apicale dell'Ufficio salvo deleghe;

Art. 3 - I soggetti interessati

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:
 - le persone fisiche;
 - le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
 - le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Art. 4 - L'oggetto dell'accertamento con adesione

1. Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le seguenti entrate tributarie comunali: imposta comunale sugli immobili, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché altre ed eventuali entrate tributarie.

Art. 5 - Gli atti concordabili

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.
4. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati.

Art. 6 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio, prima dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento. Nel caso di più obbligati, l'istanza presentata da uno solo degli stessi è sufficiente ai fini della richiesta di definizione da parte di tutti.

CAPO III - NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

Art. 7 - L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione delle fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione, **il periodo di imposta, suscettibile di accertamento, motivazione sintetica, l'avvertimento che la mancata comparizione determina il mancato avvio al procedimento** per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio dei questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad una variazione della pretesa tributaria del Comune.
5. Nel caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art. 8 - L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 7, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
5. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
6. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.
7. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.
8. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
9. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.

Art. 9 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 10 - Il contraddittorio

1. Ad ogni incontro tra il funzionario responsabile del servizio tributi che ha emesso l'atto concordabile e il contribuente, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.
2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art. 11 - La conclusione del procedimento

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio del servizio tributi.
2. Nell'atto di definizione vengono indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione dei maggiori tributi, interessi e sanzioni dovuti in dipendenza della definizione, l'eventuale rateizzazione della somma e l'indicazione di quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio.

Art. 12 - Il perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si realizza con il versamento, entro **venti** giorni¹ dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. **Il pagamento sarà effettuato mediante versamento diretto al tesoriere del Comune, mediante versamento in conto corrente postale, o tramite ruolo, le modalità saranno indicate nell'atto.**

Art. 13 - La rateazione dell'importo

1. Le somme dovute possono anche essere versate ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni.
2. L'importo della prima rata va versato nel termine di **venti** giorni² dalla redazione dell'atto di adesione.
3. E' richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.
4. La garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.
5. La documentazione relativa alla garanzia deve essere consegnata "entro **dieci** giorni" dal versamento della prima rata.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.
7. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.
8. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

Art. 14 - La comunicazione del contribuente

1. Entro **dieci** giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

Art. 15 - Gli effetti dell'adesione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti

parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

CAPO IV - SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 16 - Le sanzioni applicabili

1. La definizione dell'accertamento con adesione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.
2. Le sanzioni si applicano nella misura ~~di un quarto~~ **previste per legge se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e formula istanza di accertamento con adesione, effettuando il pagamento nei termini stabiliti**, nel caso in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.
3. La misura delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore ~~di un quarto a~~ **quelle previste per legge** dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2004.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

Art. 18 - Norme transitorie

1. L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19 - Avvertenze

1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura:

“Prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 218/97, dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ... del può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l’Ufficio.

L’istanza, con l’indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest’Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.

Dalla data di presentazione dell’istanza, i termini per l’impugnazione dell’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni.

L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza di adesione.”

2. Nell’ipotesi in cui con l’avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell’avviso stesso.

Il presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 29.6.04, esecutiva ai sensi di legge, è entrato in vigore il 9.8.04.

*Con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29.4.09, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate modifiche agli artt.1- 2 - 7 - 12 - 13 - 14 - 16 **in rosso indicate.***

Addì 15.6.09

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Calimeri dr. Alberto)

Con delibera del consiglio comunale n.6 del 10.5.11, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate modifiche all’art.16 comma 2 e comma 3

Addì 7.6.11

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Occorsio d.ssa Maria Grazia)